

N. 2624/07 SENT.  
N. 3174/06 R.G.A.C.  
N. 87640 CRONOL.  
N. 3221 REP.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**SEZIONE PRIMA**

Il Collegio come appresso formato dai sigg.ri magistrati:

dott. B. Ferraro	Presidente
dott. M Cataldi	Giudice
d.ssa R. Calvanese	Giudice delegato

nella causa iscritta al 3174/06 RG

pendente tra

G. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Abano Laziale  
[REDACTED] presso l'avv. Donnico Drogheo che lo  
rappresenta e lo difende congiuntamente e disgiuntamente  
all'avv. Antonio Tanza in virtù di procura in atti

Attore


Nei confronti di

Banca [REDACTED] in persona del l.r.  
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e  
con lui elettivamente domiciliata in Velletri [REDACTED]  
[REDACTED] 54 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] come da  
procura in atti

convenuta

nonché di

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e con lui elettivamente domiciliata in Velletri [REDACTED]


Il Tribunale ha pronunciato la sentenza in oggetto presso lo studio dell'  come  
da procura in atti

Avente d oggetto: intermediazione finanziaria  
ha emesso la seguente

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

### SENTENZA

Conclusioni: come in atti





### Fatto e diritto

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16 c 5 D Lgs 5/03, facendosi rinvio per la parte narrativa agli elementi di fatto dedotti dalle parti negli atti di causa.

In via principale l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni La Veggia Fin 7,125% per impossibilità dell'oggetto ed elusione della normativa di cui agli artt. 94-97 D Lgs 58/98 (TUF); la nullità dei contratti di negoziazione e deposito titoli e dell'ordine di acquisto delle obbligazioni per difetto di forma scritta; infine la nullità del contratto di acquisto per violazione delle norme di cui agli artt. \*21 e ss TUF e 26,28 e 29 Reg Consob 11522 e art 8 Reg Consob 11768/98 e art 1418 c.c.

In via subordinata, ha chiesto accertarsi e pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della banca convenuta.

Ha proposto inoltre azione risarcitoria nei confronti del funzionario di banca [REDACTED] per il fatto illecito extracontrattuale proprio e per inadempimento in solido con la banca.

Infine ha chiesto la condanna solidale dei convenuti, ciascuno per la responsabilità propria, alla restituzione a titolo risarcitorio della somma investita di euro 15.081,52 oltre interessi e

*BR*

rivalutazione.

Entrambi i convenuti si son costituiti chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sul rilievo che la causa petendi è stata indicata in citazione in modo esauriente.

IL CASO.it

Nel merito va ritenuta infondata e va disattesa la domanda proposta nei confronti di [REDACTED]

Infatti sono rimasti totalmente sforniti di prova le menzogne e i raggiri di cui il funzionario si sarebbe reso autore per indurre il cliente all'investimento.

Non sussiste dunque la responsabilità extracontrattuale di Mancini Francesca.

Tanto meno è configurabile la responsabilità della convenuta per inadempimento atteso che il rapporto contrattuale posto in essere dal funzionario nell'ambito delle sue mansioni ha prodotto effetto direttamente in capo alla banca.

Al rigetto della domanda consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite come appresso liquidate.

Per quanto riguarda la posizione della banca, va anzitutto confermata l'inammissibilità della prova articolata, stante l'incapacità a deporre del teste indicato [REDACTED] che riveste la qualità di parte processuale.

BRU

ETRI

In rito va rilevato che l'operazione di vendita dei titoli recentemente avvenuta in pendenza di giudizio in data 26/9/07 è inquadrabile nell'ipotesi della successione a titolo particolare nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c. (applicabile nel rito societario ai sensi del'art. 1 4' comma D Lgs 5/03).


Ne deriva che la vicenda non incide sulla legittimazione dell'attore né implica rinuncia all'azione.

Sul punto le argomentazioni difensive della banca appaiono infondate e vanno disattese.

Nel merito va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della negoziazione per impossibilità dell'oggetto, essendo regolata e quindi meritevole di tutela nell'ordinamento la prestazione di cosa futura.

Sotto questo profilo deve ritenersi lecita, anche nella fase del cd. grey market, sia la sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori professionali che li acquistano dalle banche collocatrici sia la negoziazione degli stessi titoli con la clientela che ne faccia richiesta.

Nella fattispecie non c'è stata sollecitazione al pubblico investimento in quanto la negoziazione è avvenuta nella fase del cd. mercato secondario o retail, ovvero quando il titolo, già in possesso degli investitori istituzionali cui era originariamente destinato, è stato ceduto ad altro investitore su base individuale.



ELETRI \*

Se ne deduce che, mancando la sollecitazione rivolta ad un pubblico indiscriminato, l'operazione era legittima anche in assenza del prospetto informativo ai sensi dell'art. 94 del D Lvo 58/98 (cd. T.U.F.).

In ossequio alle disposizioni vigenti la banca era tenuta soltanto alla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, che invero dai documenti allegati risulta regolarmente consegnato al cliente al momento della sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione degli strumenti finanziari.

**IL CASO.it**



Sotto altro profilo va rilevato che l'operazione, seppure eseguita al di fuori dei mercati regolamentati (FMR), è stata regolarmente autorizzata dall'investitore con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, sicchè sul punto deve ritenersi osservato dalla banca il disposto di cui all'art. 8 del Reg Consob 11768/98

Per contro, alla luce delle risultanze acquisite non possono ritenersi adempiuti gli obblighi comportamentali di cui agli artt. 21 T.U.F e 28 Reg. Consob 11522/98 che impongono all'intermediario di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.

Infatti la propensione elevata al rischio e la notevole esperienza in materia di strumenti finanziari dichiarate dall'investitore con il prospetto informativo sottoscritto in data 16/3/00, non

*PR*

esimevano la banca dall'obbligo di informarsi e informare adeguatamente il cliente sulla portata e i rischi connessi all'operazione.

Va considerato che il suddetto obbligo informativo si connota in termini più rigorosi quando, come in questo caso, l'operazione avviene nel periodo che intercorre tra il lancio e l'effettiva emissione dei titoli, quando sono ancora molto scarse le informazioni acquisibili dall'investitore non professionale.


In particolare la banca -operatore esperto del settore - nel proporre l'investimento si sarebbe dovuta fare carico di conoscere, e quindi di rendere note al cliente, non solo le caratteristiche del prodotto finanziario negoziato, tra cui l'originaria destinazione dello stesso ad operatori qualificati, ma anche tutte le notizie indispensabili alla cognizione dell'operazione con riferimento alla società emittente e al gruppo di appartenenza, quanto meno sulla scorta dei dati desumibili dall'offering circular.

Ai sensi dell'art. 23 del TUF grava sull'intermediario la prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta nello svolgimento del servizio di negoziazione.

Nel caso concreto nulla la banca ha dimostrato circa le informazioni concretamente rese sull'operazione.

Si tratta pertanto di individuare le conseguenze giuridiche della condotta illegittima della banca.

*Ba*



Poiché la violazione non attiene ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale e non è espressamente sanzionata di nullità dalle norme del settore, appare da escludere la nullità (cd. virtuale) del contratto ai sensi della norma di chiusura di cui all'art. 1418 c.c., e ciò indipendentemente dalla natura, imperativa o meno, delle norme violate.

La domanda di nullità va pertanto respinta.

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

A parere di questo Collegio i doveri di informazione dell'intermediario si pongono come obbligazioni collaterali il cui adempimento si riflette sull'esattezza della prestazione contrattuale resa in esecuzione del contratto di investimento.

Ne consegue che l'illecito va qualificato in termini di inadempimento contrattuale.

Deve pertanto ritenersi fondata la domanda subordinata di risoluzione contrattuale, non pregiudicata dalla vendita dei titoli avvenuta nel corso del giudizio.

A titolo risarcitorio l'attore ha chiesto la restituzione della somma di euro 15081,52 investita nell'acquisto dei titoli.

Dagli atti risulta tuttavia che con la vendita del 26/9/01 egli ha incassato la somma di euro 1783,84.

Se ne deduce che il danno subito dall'attore ammonta alla somma di euro 13297,68 oltre la rivalutazione dall'epoca dell'operazione e fino alla presente decisione e gli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata e fino al saldo.

*BR*





In tali sensi va dunque resa pronuncia di condanna a carico della banca.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della Banca [REDACTED] così provvede:

- dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e condanna la banca al pagamento in favore di [REDACTED] di euro 13297,68 oltre la rivalutazione fino alla presente decisione e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata e fino al soddisfo, con decorrenza dal 26/10/01;
- respinge la domanda nei confronti di [REDACTED]
- condanna la banca alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che in mancanza di notula liquida d'ufficio in euro 3600,00 per diritti e onorari oltre accessori e euro 200,00 per esborsi
- condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] liquidandole in euro 3600,00 per diritti e onorari oltre accessori
- Così deciso in Velletri, in Camera di Consiglio, il 1/10/07

Il Cancelliere

Il Presidente

L'estensore

